



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA A MEZZO TELERISCALDAMENTO CITTADINO

CIG B4B959488E

Cod. Trasparenza 7969/2024

Tra

Il Presidente Reggente Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo in qualità di Legale Rappresentante del Tribunale di Cuneo,
C.F. 96001240041, di seguito denominato “Committente”

e

La **High Power S.p.A. a socio unico**, (Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di Porta Rossa S.p.A.) con sede legale in Corso Galileo Ferraris n°110 – 10129 Torino, P. IVA 03037410044, nella persona del Legale Rappresentante Sig. ARNAUDO Luigi, di seguito denominata “**High Power**”

Di seguito congiuntamente anche “**le Parti**”

Premesso

Il verbale della Conferenza Permanente in data 06.02.2024 che ha autorizzato i lavori di allacciamento alla rete urbana del teleriscaldamento e relativa fornitura per gli immobili di Piazza Galimberti n. 7 e Via Bonelli n. 5 da eseguirsi da parte dell'unico operatore economico presente in zona (High Power spa corrente in Cuneo – C.so Galileo Ferraris n. 110 Torino) per un importo totale pari a € 453.010 così specificato:

Sede Piazza Galimberti € 60.000 x 5 anni TOT. € 300.000 più € 17.760 per defangatore;

Sede Via Bonelli € 26.000 x 5 anni TOT. € 130.000 più € 5.250 per defangatore.

TOTALE: € 430.000 per fornitura quinquennale + € 23.010 per installazione defangatore.

Le note di autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia Prot. 351.E del 17.02.2024 e Prot. 2311.E del 02.12.2024 – Cod. Trasparenza n. 7969/2024;

Considerato che in data 11.12.2024 è stata avviata sul portale acquistinretepa.it la procedura di negoziazione n. 4931684 ID Negoziazione per l'acquisizione del servizio di allacciamento e di fornitura del teleriscaldamento;

Considerato che entro il termine di scadenza (20.12.2024) è pervenuta offerta corretta e conforme alle note autorizzative ministeriali per l'importo di € 109.010 da parte di High Power spa corrente in Torino – C.so Galileo Ferraris n. 110;

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'allacciamento dell'impianto termico a servizio degli immobili siti in **Cuneo, Piazza Galimberti n. 7 e in Via Bonelli n. 5** alla rete di teleriscaldamento cittadino, nonché l'impegno da parte del "Committente" a fruire della fornitura di Energia termica da parte della "High Power".

Tipologia di fornitura: teleriscaldamento.

Tipologia di utilizzo: riscaldamento.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

- a) Cessione di energia termica da parte della "High Power", attraverso la propria rete di teleriscaldamento cittadino, agli impianti del "Committente" tramite una sottostazione di scambio termico costituita dalle seguenti apparecchiature principali:
 - scambiatore di calore a piastre;
 - contatore di energia;
 - sistemi per la regolazione automatica della temperatura.
- b) Impianto di potenza contrattuale di **350 Kw per la sede di Piazza Galimberti n. 7 e 150 Kw per la sede di Via Bonelli n. 5**;
- c) L'installazione delle suddette apparecchiature e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione dell'allacciamento alla rete cittadina mediante stacco valvolato, avverrà a cura della "High Power". Le succitate apparecchiature rimarranno di proprietà della "High Power", anche dopo la cessazione del contratto. Il "Committente" metterà a disposizione della "High Power" il locale ove posare la sottostazione e l'alimentazione elettrica ed idrica.
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di centrale termica esistenti e di tutto l'impianto secondario, comprese pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell'acqua sanitaria, anelli di distribuzione, apparati di riscaldamento nelle unità immobiliari, apparati di ripartizione e regolazione di energia (valvole termostatiche, detentori e ripartitori), oltre alle spese dell'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto, resteranno in carico al "Committente".
- e) L'allacciamento alla rete di distribuzione del calore sarà operativo, salvo imprevisti o cause di forza maggiore, a partire dalla stagione **2024/2025**.

L'attivazione della fornitura verrà comunque resa disponibile dalla "High Power" solo dopo l'avvenuto saldo da parte del Committente di tutto quanto pattuito come contributo di allacciamento (articolo "3 - h" che segue).

ARTICOLO 3 – "Contratto MONOMIA a CONSUMO"

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

a) Il servizio di erogazione di energia termica sarà fornito a consumo in base all'energia contabilizzata dal contatore (conforme alle normative vigenti) installato presso la sottostazione di scambio termico. I corrispettivi sono i seguenti:

- 1) L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia convenzionalmente adottata.
- 2) Il prezzo del kWh erogato risulta corrispondere a **€/kWh 0,0987** i.v.a. esclusa (quota energia) per lo stabile di Piazza Galimberti ed **€/kWh 0,0991** i.v.a. esclusa (quota energia) per lo stabile di Via Bonelli, così come indicato nell'**allegato "A"** con fatturazione a consumi effettivi nel periodo, rapportato, in aumento o diminuzione e le variazioni avverranno sulla base delle variazioni del prezzo del metano come risulta dal successivo art. 6.

L'offerta di "HighPower spa" non prevede altre componenti di prezzo a eccezione della quota energia e viene formulata utilizzando la metodologia del "costo evitato".

Sono esclusi dal servizio di fornitura tutti i costi relativi all' Energia Elettrica. La "High Power", in rispetto e in conformità ai dati forniti dal "Committente", garantisce un risparmio minimo rispetto all'utilizzo di metano pari al **10%**, così come evidenziato all'allegato "A".

La garanzia di risparmio viene chiaramente in futuro determinata considerando l'eventuale indicizzazione del costo del metano.

3) Il prezzo sarà mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, qualora il Metano aumentasse o diminuisse rispetto al prezzo definito in €/mc. 0,8940 IVA esclusa per Piazza Galimberti e €/mc 0,8978 per Via Bonelli. Il tutto considerando un fabbisogno presunto annuo dell'immobile di 72.525 mc. di metano e corrispondenti a un consumo di circa 591.434 kWh/anno per l'edificio di Piazza Galimberti e un fabbisogno presunto annuo dell'immobile di 30.268 mc. di metano e corrispondenti a un consumo di circa 246.830 kWh/anno per l'edificio di Via Bonelli. Per i calcoli si veda l'allegato "A".

- 4) Come parametro di riferimento per la determinazione dell'importo del kWh legato al metano viene adottato il prezzo (IVA esclusa) riportato dal listino prezzi ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) — GAS Servizio di tutela della vulnerabilità ambito Nord-Occidentale, del mese di competenza della fatturazione e comunque l'ultimo disponibile alla data dell'emissione della fattura.

Le Parti si danno atto che, in caso di cessata pubblicazione dell'indice di riferimento utilizzato nel Contratto, la formula per la determinazione del prezzo verrà aggiornata in maniera da mantenere la coerenza ai principi che l'hanno determinata.

- 5) L'aumento o la diminuzione verranno rilevati ad ogni emissione di fattura e avverranno proporzionalmente al rapporto attuale importo kWh/costo mc metano (**€/kWh 0,0987 / €/mc 0,8940 per Piazza Galimberti e €/kWh 0,0991 / €/mc 0,8978 per Via Bonelli**), con il futuro costo del metano.

- b) La "High Power" si impegna per tutta la durata del presente contratto a non applicare al "Committente" alcun minimo garantito di consumo annuale,

lasciando lo stesso Committente libero di condurre a proprio piacimento gli impianti allacciati al teleriscaldamento.

- c) La fatturazione sarà mensile posticipata in n° 8 rate a partire dai consumi rilevati dal mese di ottobre al mese di maggio successivo. Le date di emissione e scadenza saranno riportate sulle fatture medesime.
- d) I pagamenti dovranno avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione della relativa fattura, mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria (ex RID). Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo il termine di pagamento sarà differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. In caso di tardivo e/o mancato pagamento, la “High Power”, dopo aver inviato al “Committente” adeguato sollecito scritto, potrà conseguentemente esigere l’applicazione degli interessi di mora, che vengono a norma di legge indicati pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di 5 punti. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la “High Power” avrà diritto di procedere giudizialmente nei confronti del “Committente” per ottenere il pagamento degli importi dovuti, oltre al rimborso delle spese legali e di procedura. È comunque riconosciuta alla “High Power” la facoltà di sospendere, dietro comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima, l’erogazione del servizio, convenendo espressamente le Parti che l’omissione del pagamento del corrispettivo nei termini e secondo le modalità pattuite costituisce inadempimento di notevole importanza e rilevante entità e tale da menomare gravemente la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. La sospensione della fornitura avverrà seguendo la procedura della “disattivazione” come più oltre dettagliato all’articolo 5 del presente contratto. Il “Committente” che non abbia ancora provveduto al pagamento di consumi o canoni pregressi non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o un nuovo contratto sul medesimo indirizzo di fornitura. Nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a tre (3) volte l’importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 mesi precedenti, al Committente è concessa la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di una fattura ricevuta. Tale richiesta deve essere effettuata entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento. In questo caso verranno applicati al Committente, a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento, interessi per la rateizzazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- e) Come previsto dal Testo Integrato in tema di Trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, una copia di cortesia della bolletta viene inviata in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’utente qualora indicato. Eventuali richieste di invio possono essere inoltrate all’indirizzo mail: segreteria@hpower.it senza alcun onere aggiuntivo. A partire dal 1° febbraio 2024 la spedizione tramite posta ordinaria della copia

di cortesia della bolletta avrà un costo unitario pari a Euro 3,00 + IVA (tre/00) + IVA.

- f) Il “Committente” che non abbia ancora provveduto al pagamento di consumi o canoni pregressi non potrà ottenere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione della fornitura o un nuovo contratto sul medesimo indirizzo di fornitura.
- g) Il “Committente” si impegna a completare in ogni parte e sottoscrivere gli allegati al presente contratto, garantendo la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni forniti alla “High Power”.
- h) Per i dettagli sul contributo di allacciamento si veda il preventivo datato 09/01/2024 accettato dal Committente con Autorizzazione del Presidente del Tribunale del 19/09/2024.

ARTICOLO 4 – ALIQUOTA I.V.A.

Agli importi da fatturare, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 verrà applicata l’Aliquota I.V.A. di legge.

Ogni variazione dell’IVA e/o eventuali imposte ed oneri relativi alle forniture oggetto del presente contratto imposti in futuro dal legislatore saranno ad esclusivo carico del Committente.

ARTICOLO 5 - DURATA E RECESSO

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1(uno) anno dalla data di entrata in esercizio del servizio di fornitura di energia così come indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto tra le Parti.

In qualsiasi momento, qualora “High Power” non si attenesse agli impegni assunti o il servizio effettuato non corrispondesse a quello promesso contrattualmente o in caso di gravi disfunzioni del servizio di fornitura – non dovute a cause di forza maggiore, il Committente potrà inviare a “High Power”, a mezzo raccomandata A/R o pec, specifica diffida ad adempiere l’obbligazione/le obbligazioni entro il termine massimo di 15 giorni. Qualora entro detto termine, corrente dalla data di ricezione della diffida, “High Power” non abbia assolto i propri adempimenti, o non abbia iniziato le azioni per la risoluzione dei problemi, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1454 e 1456 c.c.

Inoltre, qualora il “Committente” decidesse di recedere unilateralmente senza giusta causa dal presente contratto, dovrà comunicare la sua intenzione, con preavviso minimo di almeno un mese, inviando via posta (raccomandata A/R) o posta elettronica (PEC) alla “High Power”, apposito modulo (presente sul sito internet www.hpower.it) di richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete. Nel caso di disattivazione della fornitura, la “High Power” sarà tenuta a eseguire le seguenti attività:

1. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
2. effettuazione della lettura di cessazione;
3. emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).

Nel caso di scollegamento dalla rete, la “High Power” sarà tenuta a eseguire, oltre alle attività di disattivazione, anche le seguenti attività:

1. rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione

d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;

2. disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;

3. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Tale eventuale recesso sarà completamente gratuito per il "Committente" e non comporterà il pagamento di alcun onere, corrispettivo di salvaguardia o penale a favore della "High Power". In caso di richiesta di scollegamento, la "High Power" sarà però automaticamente autorizzata a smantellare e ritirare tutte le apparecchiature installate di proprietà della medesima a esclusione delle tubazioni interrato e ripristinando le eventuali forometrie.

A seguito della comunicazione di recesso la "HighPower" provvederà, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di disattivazione/scollegamento alla rete, alla lettura finale e alla chiusura del contatore.

Il recesso produrrà l'annullamento di tutti i diritti e obblighi regolati dal presente contratto, fatti salvi gli impegni economici già maturati fino alla data della chiusura del contatore, che dovranno essere compiutamente regolati e saldati dal "Committente".

ARTICOLO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI

Il presente contratto è stato calcolato partendo da un prezzo di acquisto del metano di €/mc 0,8940 IVA esclusa per l'immobile di Piazza Galimberti e di €/mc 0,8978 IVA esclusa per l'immobile di Via Bonelli alla data del 01/12/2023 come altresì stabilito con il Committente ed evidenziato dai conteggi allegati alla presente (All. A) e parte integrante del presente contratto. I valori contrattuali di cui all'art. 3 saranno mensilmente adeguati in aumento/diminuzione in rapporto alle future tariffe del metano (le ultime disponibili alla data di emissione della relativa fattura) riportate dal listino prezzi ARERA – GAS Servizio di tutela della vulnerabilità ambito Nord-Occidentale.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI SU LETTURA DEI CONTATORI E IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei Contatori di Sottostazione rilevata dal personale incaricato dalla "High Power" ogni mese o mediante rete di telelettura. "High Power" è autorizzata a determinare induttivamente il consumo: in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore o ancora in caso di inaccessibilità al momento della visita per effettuare la lettura.

Per la determinazione induttiva dei consumi, "High Power" terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

✓ consumo storico dell'utenza degli ultimi 2 anni (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe);

✓ temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.

Al "Committente" è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.

In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, "High Power" sostituirà lo strumento a sua cura e spese ed il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo.

Se il “Committente” ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica a “High Power”.

“High Power” provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo secondo le normative tecniche vigenti il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi.

Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l’errore di misura del contatore del “Committente” ecceda la tolleranza del +/- 5% del fondo scala, “High Power” si accollerà le spese di verifica, sostituirà, se lo riterrà necessario, il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri inductivi illustrati ai punti precedenti.

Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate al “Committente” che ne ha fatto richiesta.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

“High Power” si fa carico per il periodo contrattuale di mantenere le condizioni del presente contratto anche nel caso in cui la titolarità della gestione del servizio venga trasferita dalla “High Power” ad altro ente o impresa erogatrice.

Il committente accorda sin d’ora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 Codice Civile a High Power il diritto di trasferire il presente contratto e tutte le obbligazioni di sua competenza ad esso collegati ad altre società facenti parte dello stesso Gruppo, ovvero controllate, controllanti o partecipate.

ARTICOLO 9 – INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento dell’obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la “High Power” avrà diritto di procedere giudizialmente nei confronti del “Committente” per ottenere il pagamento della quota o delle quote a suo carico. È comunque riconosciuta alla “High Power” la facoltà di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, convenendo espressamente le Parti che la omissione del pagamento del corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite costituisce inadempimento di notevole importanza e rilevante entità e tale da menomare gravemente la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.

ARTICOLO 10 – CONDIZIONI DI ALLACCIO

- a) Il “Committente” concederà alle tubazioni della “High Power” gratuito passaggio sui propri immobili; così come metterà o farà mettere gratuitamente a disposizione della “High Power” l’attuale locale caldaia o altro locale tecnico individuato tra le Parti. Qualora la posa delle tubazioni o delle apparecchiature dovesse interessare proprietà singole, la “High Power” si farà eventualmente carico delle autorizzazioni, degli oneri e di quant’altro necessario per l’istituzione di servitù a favore della Società.
- b) Il “Committente”, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, è obbligato alla consegna di copia delle chiavi del locale di sottocentrale e di tutti gli accessi necessari al raggiungimento della medesima. È altresì obbligato alla consegna delle nuove copie di chiavi in caso di sostituzione.
- c) Il “Committente” assicurerà al personale incaricato della “High Power” il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni nelle fasi di sopralluoghi per la progettazione, esecuzione dei lavori e di esercizio dell’impianto. I lavori di allacciamento e montaggio a carico della “High Power” dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le normative vigenti e la stessa dovrà rilasciarne il “Committente”, se prevista, la dichiarazione di conformità secondo le attuali normative.
- d) Il Committente è tenuto al momento della stipula del contratto a informare la “High Power” dei rischi presenti nel luogo in cui verrà installata la sottostazione di consegna dell’energia termica.

- e) Nel caso in cui durante le operazioni di allacciamento emergessero gravi difficoltà tecniche, è facoltà di “High Power” rinunciare all’allacciamento stesso.
- f) Le opere edili e/o ripristini per il passaggio delle tubazioni del teleriscaldamento sono a carico della “High Power”.
- g) Il “Committente” attraverso l’intervento del proprio responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (Terzo Responsabile), indicherà la corretta modalità di connessione idraulica all’impianto di riscaldamento, delle tubazioni a valle dello scambiatore di calore, essendo il Terzo Responsabile a conoscenza delle logiche di ottimale funzionamento dello specifico impianto. Tale modalità si rende necessaria affinché non possano essere attribuite alla “High Power” funzioni diverse dal ruolo di fornitore di energia come previsto dal presente.
- h) Il “Committente” all’atto della realizzazione da parte di “High Power” della sottostazione di scambio termico è tenuto a rendere disponibile l’alimentazione elettrica e i consensi di asservimento per l’elettronica di termoregolazione predisponendo secondo la normativa vigente e in prossimità delle apparecchiature costituenti la sottostazione medesima un punto di consegna in apposita morsettiera in scatola di derivazione relativo ai seguenti:
 - 1) Linea di alimentazione da 230 ac, 16 A, completa di cavo di terra.
 - 2) N° 1 contatto pulito (contatto in scambio) N.O., per consentire la funzione on/off di erogazione riscaldamento.

ARTICOLO 11 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

- a) Gli immobili collegati alla rete del teleriscaldamento potranno usufruire della fornitura di riscaldamento tutto l’anno per 24h/giorno e per tutto il periodo di durata del contratto, compatibilmente con le norme vigenti presenti e future.
- b) La temperatura dell’acqua nella rete di distribuzione cittadina di teleriscaldamento è mantenuta tra gli 80°C e i 90°C. Ai fini dell’ottimale fruizione di energia termica il “Committente”, attraverso il Responsabile dell’Esercizio e della Manutenzione dell’impianto termico, è tenuto a comunicare alla “High Power” la temperatura usuale dell’acqua di mandata (a valle dello scambiatore di calore) per l’adeguata erogazione del calore.
- c) Il Committente si impegna a garantire una temperatura massima nominale di restituzione teleriscaldamento (ritorno) inferiore a 60 gradi centigradi. In caso di superamento High Power non potrà essere ritenuta responsabile del mancato rispetto delle condizioni tecniche contrattuali.
- d) L’energia termica è erogata con continuità, salvo cause di forza maggiore o ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazioni o sicurezza. Nessuna responsabilità per nessun titolo, ragione o causa, potrà essere attribuita alla Società qualora intervenissero ritardi o mancati rifornimenti per cause non dipendenti dalla “High Power” stessa. Qualora si verificassero riduzioni di qualità o quantità del calore fornito per cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla “High Power” stessa il “Committente” non ha diritto ad alcuna forma di risarcimento o indennizzo. Eventuali sospensioni parziali o totali della

fornitura derivanti da ragioni tecniche saranno, qualora possibile, comunicate al “Committente” con un tempo minimo di preavviso di 48 ore. La “High Power” si impegna a ridurre al minimo i tempi di ripristino della fornitura al fine di limitare i disagi derivanti dall’interruzione.

- e) La misurazione dei consumi viene effettuata con contatore di calore di proprietà della “High Power” dalla stessa installato. Tale contatore rappresenta l’unico strumento ufficiale per la rilevazione dei consumi e conseguentemente per la loro fatturazione.
- f) L’attivazione o la disattivazione del contatore, che determinano l’inizio e la fine della fornitura, possono essere effettuate solo da operatori incaricati dalla “High Power” che, all’atto dell’attivazione e/o della disattivazione, redigeranno apposito verbale congiunto con un rappresentante del “Committente”.
- g) In caso di tentativo di manomissione/alterazione volontaria delle misurazioni del Contatore la “High Power” ha il diritto di risolvere il Contratto ed ottenere il risarcimento del danno.
- h) Il “Committente” si impegna a consentire in ogni momento alla “High Power” e ai tecnici incaricati l’accesso ai propri immobili per ogni esigenza di servizio.
- i) Sono esclusi dal contratto tutti i costi relativi all’energia elettrica, che rimarranno a carico al “Committente”.
- j) Il “Committente” si impegna ad utilizzare l’energia termica erogata per l’uso e le potenzialità richiesti con il Contratto e in conformità alle regole di prudenza e di sicurezza e ad assumere a proprio carico ogni onere e responsabilità inerente la gestione dell’impianto secondario, comunicando alla “High Power” le eventuali variazioni del tipo di consumo, in particolare quelle che comportino l’applicazione di una diversa aliquota IVA o imposte e tariffe diverse, assumendo a proprio carico ogni conseguenza al riguardo.
- k) Il “Committente” dovrà inoltre immediatamente comunicare alla “High Power” eventuali variazioni di utilizzatore o di proprietà dell’immobile, congiuntamente alle relative date di decorrenza, al fine di permettere alla stessa Società di provvedere sollecitamente alla voltura. In caso contrario il “Committente” rimarrà responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei pagamenti relativi, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai contatori ed agli impianti di proprietà della “High Power”.
- l) Al “Committente” è vietato, in qualsiasi forma trasferire o cedere energia termica a terzi tramite derivazioni e/o altri metodi di consegna.
In caso di manomissioni o violazioni delle regole di sicurezza da parte del “Committente” sul circuito primario o secondario che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell’impianto, la “High Power” avrà la facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di richiedere il risarcimento dei danni subiti senza che il “Committente” possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo a seguito dell’interruzione e/o sospensione della fornitura stessa.
- m) Allorché si rendesse necessaria una pulizia eccezionale dello scambiatore lato secondario per ostruzione di detto scambiatore causa sedimenti o non adeguata qualità dell’acqua (vedasi normativa UNI CTI 8065 e s.m.i.), la “High Power” provvederà a quantificare il costo dell’intervento da proporre al cliente per il

ripristino del funzionamento ottimale dello scambiatore. Qualora non fosse accettato il preventivo per eseguire l'intervento risolutivo, la "High Power" non sarà responsabile di un'eventuale diminuzione della potenza termica resa al condominio.

n) la "High Power" infine non assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento del circuito secondario del "Committente".

Il "Committente" dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti delle apparecchiature installate da "High Power" cagionati da impianti idraulici non a norma.

ARTICOLO 12 – STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE E TECNICA

Gli standard specifici e generali di qualità commerciale sono allegati al presente contratto e consultabili in apposita sezione "Info e Modulistica" del sito internet www.hpower.it. Le tabelle con gli indicatori di rispetto di tali standard sono rese disponibili annualmente nella stessa sezione.

Gli standard specifici di qualità del servizio di misura sono consultabili in apposita sezione del sito internet www.hpower.it.

ARTICOLO 13 – DOMICILIO DELLE PARTI AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere rese in forma scritta e recapitate alla Parte interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec ai domicili di seguito indicati:

"Committente" – **Tribunale di Cuneo – Piazza Galimberti n° 7 – 12100 Cuneo (CN), pec: prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it**

High Power S.p.A. - via Porta Rossa n° 52 - 12100 Madonna dell'Olmo Cuneo (CN), pec: highpowerspa@legalmail.it

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali che risultano dal presente contratto e/o dagli ordini/incarichi/forniture che ne derivano, relativi tanto alle Parti stesse quanto al personale delle Parti e a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg.(UE) 2016/679 -GDPR- e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali-.

Con la sottoscrizione del presente Articolo, le parti dichiarano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/697 e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fanno parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge.

Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le Parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.

ARTICOLO 15 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, si intendono qui richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualora una o più delle disposizioni dell'Accordo dovesse rivelarsi in tutto od in parte nulla od altrimenti invalida od inefficace, ogni diversa disposizione dell'Accordo, ovvero la restante parte della disposizione nulla, invalida od inefficace, manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci (in tutto od in parte), aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia dell'Accordo.

Nuove o modificate disposizioni legislative, incidenti sull'esecuzione del presente contratto, troveranno automatica applicazione.

Qualsiasi altra modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà essere effettuata per iscritto.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti al comportamento dell'altra posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di Legge e per effetto del contratto stesso.

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali.

ARTICOLO 17 - CONTESTAZIONI, INFORMAZIONI E RECLAMI, SERVIZIO DI CONCILIAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Le contestazioni relative alla fornitura dovranno essere denunciate, pena decadenza, entro due giorni dall'evento a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC; tale termine ha lo scopo di consentire un obiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco con il trascorrere di un tempo maggiore.

Per specifiche richieste di informazioni sulla fornitura o per l'inoltro di reclami scritti, è possibile compilare e inviare il relativo modulo scaricabile dal sito internet della società.

Qualora la gestione del reclamo si sia conclusa con una modalità ritenuta non soddisfacente per il Committente, lo stesso è tenuto, prima di eventualmente ricorrere alla via giudiziaria, ad avvalersi del Servizio di Conciliazione, messo a disposizione da ARERA, le cui istruzioni di fruizione sono dettagliate in apposita sezione del sito internet della società.

Per eventuali controversie le Parti eleggono come Unico Foro Competente il Foro di Cuneo. Tutti gli oneri fiscali del presente impegno sono a carico della "High Power".

ALLEGATI

"A" – Analisi Economica Piazza Galimberti

"B" – Analisi Economica Via Bonelli

"C" – Dati Catastali Piazza Galimberti

"D" – Dati Catastali Via Bonelli

“E” – Modulo raccolta dati fatturazione elettronica

“F” – Standard Specifici e Generali di Qualità Commerciale

“G” – Definizioni

Cuneo lì, 05.03.2025

**Il Presidente Reggente del Tribunale
Demarchi Albengo**

L'Aggiudicatario

“HIGH POWER SPA”

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II Comma C.C. si approvano specificatamente la “premessa” e le clausole di cui agli: art.1 (oggetto del contratto) art. 3 (prestazioni contrattuali), art. 4 (corrispettivo del servizio, modalità e termini di pagamento), art. 5 (aliquota i.v.a.), art. 6 (durata e recesso/risoluzione), art. 7 (adeguamento prezzi), art.8 (determinazione dei consumi su lettura dei contatori e irregolare o mancato funzionamento del contatore) art. 9 (cessione del contratto), 10 (inadempimento), art. 11 (condizioni di allaccio), art. 12 (condizioni di utilizzo), art. 15 (trattamento dei dati personali), art. 17 (disposizioni finali).